




COMUNE DI LASCARI POLIZIA MUNICIPALE

Via S. Chiramonte n. 7/9 Tel. 0921/427002 fax 0921/427045



Notiziario n. 02/06 P.M.

CINTURE DI SICUREZZA E RITENUTE PER I BAMBINI

Le novità contenute nel Decreto Legislativo n°150 del 13 marzo 2006 (in vigore dal 14 aprile 2006)

Uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare anche per quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus e pullman).



BAMBINI: SCOMPARE IL RIFERIMENTO ALL'ETA' DI 12 ANNI, RIMANE IL LIMITE DI ALTEZZA DI METRI 1,50

Obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti.

I bambini **sino a 3 anni**, non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a **m 1,50** non possono occupare un sedile anteriore.

Non possono più essere installati seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo.

NEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE ANCHE PUBBLICI VI E' L'OBBLIGO DELLE CINTURE PER I PASSEGGERI SEDUTI; SONO ESCLUSI QUELLI ADIBITI A TRASPORTO LOCALE E CHE CIRCOLANO IN AREA URBANA

Tutti gli occupanti, di **età superiore a tre anni**, dei veicoli in circolazione adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente, devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.

I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere, oltre il conducente, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 172.

L'OBBLIGO ORA VIGE ANCHE PER I TAXISTI E PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI AL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ESENZIONI: Continua a vigere l'esenzione per le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall' A.S.L., (che deve indicare la durata di validità, il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia) affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta.

L'esenzione vige anche per le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante (che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza).

Fino all'**8 maggio 2009**, sono esenti dall'obbligo di cinture e sistemi di ritenuta i bambini di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all'art. 169 CdS.

SANZIONI: Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione da **68,00** euro a **275,00** euro. Inoltre è prevista la perdita di **punti 5** sulla patente di guida. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in questa sanzione, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** da **quindici** giorni a **due mesi**.

IL COMANDANTE P.M.